



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del provvedimento</b>	<b>Sentenza 4/2014 - Decisione dei 15/01/2014 – 23/01/2014</b> <b>Udienza pubblica del 03/12/2013</b>
<b>Massima n.1:</b>	<p><b>Titolo</b> Finanza pubblica - Sanità - Norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Decadenza dall'incarico dei direttori generali – Trattamento economico privilegiato – Mancato coordinamento con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica – Omessa previsione delle modalità di copertura della spesa - Successiva abrogazione della norma impugnata – Reviviscenza normativa in seguito all'abrogazione di una norma abrogatrice – Permanenza dell'interesse del ricorrente – Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n.25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale) che dispone, in contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione, che in caso di cessazione anticipata dall'incarico ai direttori generali verrebbe corrisposto il compenso onnicomprensivo, in netto contrasto con quanto dispone la disciplina dettata dal legislatore statale e senza prevedere le modalità per la copertura della relativa spesa. Ora il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e la forza espansiva dell'art. 81, quarto comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di invalidare tutti gli enunciati normativi che non sono coerenti con i principi della sana gestione finanziaria e contabile. Ne consegue che l'esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge determina la necessità dell'indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte. Verrebbe altrimenti «disatteso un obbligo costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non può</p>



	sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013).
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.25, art.8, comma 2.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art.81  Costituzione art.97  Costituzione art.117, terzo comma.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>Legge n.196/2009, art.17  D.P.C.M n.502/1995, art.1, comma 6  Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.5/2013, art.8, comma 5  Legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.6/2013, art.14, comma 1, lettera c).</p>

**Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

